

(N. 2565-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteridi concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1952

Comunicata alla Presidenza il 10 novembre 1952

Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il provvedimento di legge sottoposto alla vostra alta approvazione il Governo della Repubblica chiede l'autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per permettere la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952.

Come è noto il nostro Paese già da un anno partecipa al « Programma ampliato per l'assistenza tecnica » svolto dalle Nazioni Unite; attraverso il quale programma la grande istituzione internazionale mira soprattutto ad assistere Paesi che si trovano tutt'oggi in uno stadio economico e sociale particolarmente arretrato.

L'azione viene svolta in modo speciale con

l'invio nei Paesi assistiti di tecnici e di esperti. Da ciò l'interesse per il nostro Paese del « Programma » in questione, poichè esso permette l'impiego e l'invio di tecnici italiani in Paesi esteri nonchè in quei territori, come il nuovo stato libico e le altre precedenti colonie italiane, con i quali la Repubblica ha conservato non solo scambi e rapporti, ma direi quasi un impegno morale di continuare ad assisterli nel loro sviluppo economico e sociale.

Per le predette ragioni, onorevoli senatori, non esitiamo ad esortarvi di concedere la vostra approvazione al presente disegno di legge.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite, per l'anno 1952.

Art. 2.

Le modalità per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con quello per il Tesoro.

Art. 3.

All'onere di 60.000.000 di lire dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.